

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 6576/2022

nell'interesse della sig.ra **Quercio Serena**, con gli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, giusta procura in atti;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

Cammarata Vera, inserita nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **A011 – Discipline letterarie e latino** di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032920 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Campania, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025491 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “*AVVISO Istruzioni operative nomine in ruolo a.s. 2022/2023 Classe di concorso A011 – Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 D.D. n. 23/2022*”;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A011 –**

Disciplina letterarie e latino, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032920 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Campania, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- della nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025762 del 31 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “*AVVISO Nomine in ruolo procedura concorsuale D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 23/2022 classe di concorso A011 – Pubblicazione assegnazione provincia ai candidati e istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche nella provincia assegnata*”, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub.* R.g. n. 6576/2022, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, la ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 66/100, inferiore a quello legittimamente spettante;

- punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;

- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;

- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative

opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

2. – In data 29 agosto u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032920, l'U.S.R. per la Campania, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo* nella quale non figura il nominativo della ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. per la Campania per la classe di concorso d'interesse della ricorrente, relativa alla procedura selettiva cui la ricorrente ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

“Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 Cost., ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

*Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia **una e una sola risposta corretta**.*

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Al contempo, è di fondamentale importanza che l'Amministrazione somministri quesiti in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, al fine di permettere ai concorrenti una preparazione puntuale e un corretto svolgimento della prova concorsuale.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

***Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie**, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di più quesiti (nn. 29, 43 e 48) erronei e/o fuorvianti.*

1.a Sul quesito n. 29

Il quesito in esame, il n. 29, è così formulato:

*Sciordinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza:
- Viva le libertà!*

Partendo dalla novella Libertà di Giovanni Verga, è possibile proporre un percorso didattico su:

a l'emancipazione femminile

b la questione della lingua postunitaria X

c la condizione operaia nel Meridione

**d la questione meridionale*

Punteggio: 0,00

*Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione d)**. L'odierna ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione b)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.*

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dalla ricorrente – la risposta b) - come scorretta è patentemente errata.

*E infatti, va segnalato un vizio di natura formale e sostanziale nel quesito proposto, che presenta l'incipit di una novella di Giovanni Verga **con un errore**:*

“Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!”

La novella di Verga, invece, presenta scritto: “Viva la libertà!”

L'utilizzo del plurale al posto del singolare non può essere considerato un mero errore di battitura, poiché è evidente che modifichi il valore semantico dell'intero passo, aprendo inevitabilmente diverse possibilità interpretative.

Si contesta, dunque, non soltanto il carattere fuorviante del quesito ma, altresì, la legittimità dello stesso, che ab origine non contempla una risposta corretta.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi la seguente conclusione:

- a) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è errato e fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.*

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, in ragione della formulazione errata del quesito de quo.

1.b Sul quesito n. 43

Il quesito in esame, il n. 43, è così formulato:

L'esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d'inferno, e l'atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d'inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza.

La citazione appartiene all'Introduzione a cura dell'autore di:

a Canzoniere di Umberto Saba

b Tutte le poesie di Sandro Penna

c La vita non è sogno di Salvatore Quasimodo X

**d Vita di un uomo di Giuseppe Ungaretti*

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'opzione d). L'odierna ricorrente ha scelto, invece, l'opzione c), alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) - come scorretta è patentemente errata.

Anche nella formulazione di questo quesito è presente un errore, che inficia la legittimità dello stesso: si specifica, infatti, che la citazione riportata “appartiene all'Introduzione a cura dell'autore”.

Nell'edizione “Vita di un uomo, Tutte le poesie”, edita dalla Mondadori nel 2008, l'Introduzione a cura dell'autore, recante il titolo “Ragioni di una poesia”, non contempla la suddetta citazione.

Quest'ultima, infatti, si trova nella “Introduzione alle Note dell'autore”, riportata nell'edizione della “collezione Meridiani” edita dalla Mondadori ma non nelle altre in commercio.

Il quesito in questione, dunque, è illegittimo perché, in base all'Allegato A e ai Quadri di riferimento, ai candidati era richiesto soltanto lo studio integrale delle opere, senza specificare la necessità di avvalersi di una edizione critica piuttosto che di un'altra.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, in ragione della formulazione errata del quesito de quo.

1.b Sul quesito n. 48

Il quesito in esame, il n. 48, è così formulato:

Quale, fra questi romanzi italiani, ha come modello ipotestuale il Satyricon di Petronio?

a La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda

b Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo

c Sodomie in corpo 11 di Aldo Busi X

**d Petrolino di Pier Paolo Pasolini*

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'opzione d). L'odierna ricorrente, non ravvisando alcuna risposta corretta tra quelle proposte ha scelto, invece, l'opzione c), alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta della Procedente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) - come errata è patentemente illegittima.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta dal parere reso dalla Prof.ssa Bernardini, Ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell'Università "Sapienza" di Roma, che si esprime nei seguenti termini: «I romanzi proposti, tra cui il candidato avrebbe dovuto operare una scelta selettiva e univoca, indicando un solo titolo ed escludendo quindi gli altri, sono: Petrolio di P.P. Pasolini, Sodomie in corpo 11 di A. Busi, La cognizione del dolore di C.E. Gadda e Horynus Orca di S. D'Arrigo.

Si può affermare (e dimostrare) che esista una precisa funzione-Satyricon nella letteratura e nelle arti del secondo Novecento, che si forma in seguito alla disruzione e all'influenza sulla cultura contemporanea principalmente di due opere: i saggi di Erich Auerbach raccolti in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1946), tradotto in italiano presso Einaudi nel 1956, e La cognizione del dolore di C.E. Gadda, composto a partire dal 1936, pubblicato tra il 1938 e il 1941 a puntate su «Letteratura» e poi, ampliato con alcuni "tratti", incompiuto nel '63.

*In Mimesis il saggio dedicato a Fortunata contiene un'attenta analisi dei personaggi, della forma e delle strutture del capolavoro di Petronio, con particolare attenzione alla moglie di Trimalcione e al lungo episodio della famosa Coena. Auerbach tra l'altro afferma che Petronio «raggiunge il limite estremo a cui sia arrivato il realismo classico»; il realismo di Petronio ha molti tratti in comune con il *realismo dell'avanguardia" del secondo Novecento italiano, che ha le sue origini in Petronio, in Auerbach e nella Cognizione del dolore di Gadda. La vocazione enciclopedica, l'uso della struttura aperta, "incompletezza, la polifonia, la sperimentazione linguistica e formale, la mescolazione dei codici e dei linguaggi, l'uso del comico e del grottesco, la frammentarietà, l'alternanza dei punti di vista, il citazionismo, il racconto nel racconto, la rappresentazione e la satira della decadenza della società, della cultura e dei costumi contemporanei, l'onirismo, sono componenti costitutive del romanzo gaddiano, per non parlare della Coena Trimalcionis ispiratrice del pantagruelico pasto attribuito dalla vox populi a Gonzalo Pirobutirro, protagonista del romanzo, che riesce a consumare portate incredibili e stravaganti, che generano fastidio e disgusto nel narratore e nel lettore, come nell'Encolpio di Petronio; tali componenti ritornano, in tutto o in parte, in molti testi successivi.*

La cognizione del dolore è veramente alla base del romanzo sperimentale e d'avanguardia a partire dagli anni Sessanta e funge da trail d'union anche con il testo di Petronio, per Capriccio italiano (1963) di Edoardo Sanguineti, che ha posto

Petronio accanto a Dante e a Kafka alla base dell'onirismo e della frammentarietà del suo romanzo. e che pubblicò poi nel 1993 presso Einaudi la traduzione del canolavoro di Petronio, quasi un –travestimento”.

Alberto Arbasino nello stesso anno 1993 aggiunse un'ultima parte ispirata al Satyricon nella terza stesura del suo Fratelli d'Italia (1963), e un'influenza dello scrittore latino è riconoscibile anche in Super-Eliogabalo, romanzo del 1969, anno in cui uscì anche il film di Federico Fellini.

Nel '73 Bruno Maderna compose una trasposizione musicale del Satyricon con un libretto poliglotta e uno spartito polistilistico.

Nel '75 uscì presso Mondadori Hecynus Orca di Stefano D'Arrigo, dopo un'elaborazione di più di vent'anni: si tratta di un romanzo estremamente complesso, policentrico, in cui la narrazione delle vicende dei personaggi si intreccia con quella della storia contemporanea e con la mitologia classica, contaminata con le leggende e le credenze locali. La presenza del Satyricon come modello e fonte è stata più volte evidenziata dalla critica, dalle monografie di Emilio Giordano (1984) e di Marco Trainito (2010) a saggi più recenti, come quelli di Daniela Marro in «Quaderni di Italianistica» e di Francesca Gatta in «il Nome nel Testo» (2017).

*Non c'è dubbio che in quel preciso periodo storico (anni Sessanta-Settanta) si sia verificata una convergenza di vari autori verso opere letterarie e artistiche che condividevano le componenti sopra descritte. Nel '72 Pasolini avvia la stesura di Petrolino sotto forma di *Appunti per il progetto di romanzo che porterà avanti fino alla morte (1975), rimasto incompiuto e pubblicato presso Einaudi nel 1992.*

La sua frammentarietà, non determinata dalla scomparsa dell'autore, ma programmatica, risponde a una vocazione enciclopedica che assembla materiali diversi e linguaggi diversi in una struttura aperta funzionale alla satira e alla denuncia della decadenza della società e della cultura contemporanea, e della pervasività del potere.

Ma la funzione-Satyricon non si limita al periodo storico sopra indicato, ma si sviluppa anche in forme originali e specifiche, che si fondono con le componenti qualificanti formalizzate negli anni precedenti.

Sodomie in corpo I1 di Aldo Busi, pubblicato nel 1988 da Mondadori, è un testo costruito sulla molteplicità dei generi narrativi - la prosa di viaggio, il diario, il romanzo - in una dimensione metanarrativa e saggistica sulla scrittura e sul ruolo, sulla figura dello scrittore, e ha al centro una serie di tematiche come il viaggio, la sessualità, la rappresentazione satirica della società, dei costumi e della cultura contemporanei che in maniera evidente riprendono il testo di Petronio. Busi ha più volte dichiarato il proprio debito nei confronti dello scrittore latino, inserito tra le sue fonti e i suoi modelli accanto a Lucrezio, Marziale e Giovenale, e scrittori moderni francesi e anglosassoni (cfr. “intervista del 16 novembre 2000 in www.italialibri.net); la critica ha più volte citato Petronio come modello di varie opere di Busi (cfr. le monografie

di Marco Cavalli, 2006 e 2008), fino alla recensione di Simone Verde a *Vacche amiche* (un 'autobiografia non autorizzata'), 8 giugno 2015 su www.buffingtonpost.it che inizia «Non so se Aldo Busi avesse in mente il *Satyricon* di Petronio mentre scriveva delle sue *l'acche amiche*» e osserva poi: «nella sua autobiografia edita per Marsilio spira (...) il vento di un'era di passaggio, di quelli che accompagnano un giro di boa nell'antropologia di una cultura e di un paese. Come nell'opera di Petronio aleggia su tutto lo spirito di Nerone - sulla decadenza dei costumi, sulla fine dell'erudizione e sulla corruzione etica, individuale e privata, cioè, prima che pubblica e morale -, qui da noi plana, e con molti meno superlativi, il crepuscolo di un altro principato».

In conclusione i candidati avrebbero potuto correttamente rispondere alla domanda n. 9 indicando tutti e quattro i romanzi proposti.»

È evidente, dunque, che la ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dalla ricorrente è corretta;
- b) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

1.d Sull'attribuzione del punteggio di 72 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente

Il punteggio di 72/100 (pari al punteggio conseguito di 66 + 6 punti relativi ai quesiti nn. 29, 43 e 48) consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa dell'errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

1.e Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a tre quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 72/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. **29, 43 e 48** del questionario della ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **6 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 72/100.*

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile poiché trattasi di errori nella formulazione dei quesiti e delle relative risposte di cui a risponderne può essere **solo e soltanto** il Ministero dell'Istruzione.

Alla ricorrente viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocata in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli.

L'errore da parte dell'Amministrazione ministeriale ha, di fatto, viziato gravemente la graduatoria definitiva di merito, pregiudicando gravemente la posizione della ricorrente. Qualora tali vizi non dovessero essere rimossi, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle assunzioni disposte da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022.

Sul punto, è opportuno osservare che, con nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025491.29-08-2022, l'U.S.R per la Sicilia ha invitato tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito a esprimere, entro il 30.08.2022, l'ordine di preferenza delle province; a ciò ha fatto seguito l'assegnazione delle province.

Ebbene, **a tali operazioni la ricorrente non ha potuto partecipare per le ragioni sinora esposte.**

Quel che si chiede, dunque, è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai quesiti contestati e al voto conseguito nella prova scritta del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento della ricorrente in graduatoria. Una volta inserita, nel rispetto del principio di meritocrazia, la stessa parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* amministrativo in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

ISTANZA EXART. 41 C.P.A.

La ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico della sig.ra **Cammarata Vera**, che si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che la ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, ovvero quella dei vincitori del concorso.

La ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale **riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.**

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, la sig.ra Quercio, per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al controinteressato di cui all'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e agli indirizzi di residenza del controinteressato, ma tale richiesta è rimasta inevasa!

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza delle suddette persone, la ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A011 – Discipline letterarie e latino** per la Regione Sicilia.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta in **Euro 325,00**.

Salvis iuribus,

Roma, 20 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale